

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **05/A/140505**
San Fior, 05/05/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Escluse dal SISTRI le imprese fino a 10 dipendenti.**

L'art. 188-bis (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*), 1° comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente, stabilisce che "la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale". Al successivo secondo comma, lo stesso articolo precisa che, tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire, alternativamente, nel rispetto:

- a) degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- b) degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione.

Il successivo art. 188-ter (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI*), nella versione risultante dopo le modifiche introdotte dal DL 31/08/2013, n. 101, prevede, tra l'altro, che:

1. sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) gli enti o le imprese:
 - a. produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi**;
 - b. che raccolgono o trasportano **rifiuti speciali pericolosi** a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
 - c. che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti **urbani e speciali pericolosi**, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
2. possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), **su base volontaria**, i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti **diversi** da quelli di cui al punto precedente.

La prima fondamentale conclusione che emerge dal combinato disposto della normativa in commento è, dunque, la seguente: per effetto delle modifiche recate dal primo comma dell'art. 11 del DL 31/08/2013, n. 101, **i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi non sono più tenuti ad**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

iscriversi obbligatoriamente al SISTRI (per ulteriori approfondimenti in proposito, si rinvia alla circolare dello Studio Andreetta e Associati prot. 06/A/130917).

Per maggiore chiarezza, si ricorda che:

- 1) sono considerati rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 2) sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 3) l'art. 188-ter del D.Lgs n. 152/2006 rinvia alla normativa secondaria di attuazione la individuazione delle categorie di soggetti obbligati all'iscrizione, con possibilità di estenderne il novero, nonché dei criteri di applicazione del SISTRI e delle modalità semplificate di iscrizione

In un tale contesto normativo, **è stato pubblicato** nella GU n. 99 del 30-4-2014 il **DM 24 aprile 2014**.

L'art. 1 del citato DM, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce, tra l'altro, **che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:**

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di dieci dipendenti**, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- b) **gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti**, produttori iniziali **di rifiuti speciali pericolosi** di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006;

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006 (*operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta*);

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

E', dunque, ora ufficiale: gli enti e le imprese che **producono** rifiuti speciali pericolosi che hanno **fino a dieci dipendenti** sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al SISTRI.

Resta inteso che, per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati ad aderire al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni e le ottimizzazioni alla procedura SISTRI, l'art. 3, 4° comma del DM proroga, inoltre, il previgente termine del 3 marzo 2014 al **3 settembre 2014**.

Infine, l'art. 4 del DM differisce al 30 giugno 2014 il versamento degli oneri contributivi per l'anno 2014 dovuti dai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.

Nessuna novità è, invece, da segnalarsi in merito al doveroso (ma improbabile) rimborso dei contributi versati negli anni in cui il SISTRI non è entrato in funzione ovvero dalle imprese non più tenute all'iscrizione.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.
GiAn

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it